



La Confederazione in breve | 2006




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cancelleria federale CaF

La popolazione

Densità della popolazione

Fine 2004



7 415 102 abitanti
di cui 1 524 663 stranieri (20,6%)

Regioni linguistiche

(Lingua principale della maggioranza della popolazione)

2000




1 Tedesco	63,7%
2 Francese	20,4%
3 Italiano	6,5%
4 Retoromancio	0,5%
5 Altre lingue	9,0%

Stranieri

(per regioni di provenienza)


2004



1 Italia	19,8%	7 Francia	4,5%
2 Serbia-Montenegro	13,1%	8 Macedonia	4,0%
3 Portogallo	10,5%	9 Bosnia-Erzegovina	2,9%
4 Germania	9,6%	10 Croazia	2,7%
5 Turchia	5,1%	11 Resto dell'Europa	9,6%
6 Spagna	4,9%	12 Altri continenti	13,3%

Religioni

2000




1 Cattolica romana	41,8%
2 Protestante	35,3%
3 Musulmana	4,3%
4 Altre comunità religiose	3,2%
5 Nessuna	11,1%
6 Senza indicazione	4,3%

Piramide delle età

(per classi di cinque anni, in migliaia)


2004



Salari

(mensile netto; occupazione a tempo pieno)

2002



>8000 Fr.	13,1%	<3000 Fr.	4,5%
7000–8000 Fr.	6,7%	3000–4000 Fr.	18,4%
6000–7000 Fr.	11,4%	4000–5000 Fr.	26,8%
5000–6000 Fr.	19,1%		

Spese per l'economia domestica

2003




1 Alimentazione e bevande non alcoliche	8,1%
2 Abbigliamento e scarpe	2,9%
3 Abitazione (compresa l'energia)	17,6%
4 Trasporti e comunicazioni	9,6%
5 Divertimento, tempo libero, cultura	6,3%
6 Ristoranti e alberghi	6,1%
7 Contributi alle assicurazioni sociali	15,3%
8 Imposte e tasse	13,8%
9 Altre spese	20,3%

Le finanze

Entrate della Confederazione


2004



Imposte indirette	30 296 Mio. fr.	62,3%
Imposte dirette	14 443 Mio. fr.	29,7%
Altre entrate	3 890 Mio. fr.	8,0%
Totale delle entrate	48 629 Mio. fr.	100%

Uscite della Confederazione

2004



Previdenza sociale	13 813 Mio. fr.	27,5%
Trasporti	7 435 Mio. fr.	14,8%
Difesa nazionale	4 641 Mio. fr.	9,2%
Agricoltura e alimentazione	3 902 Mio. fr.	7,8%
Formazione e ricerca fondamentale	3 903 Mio. fr.	7,8%
Relazioni con l'estero	2 441 Mio. fr.	4,9%
Interessi passivi e quota dei Cantoni	9 417 Mio. fr.	18,7%
Altre uscite	4 733 Mio. fr.	9,4%
Totale delle uscite	50 285 Mio. fr.	100%


Evoluzione delle entrate e delle uscite

(in milioni di franchi)




Evoluzione dei debiti

(in milioni di franchi)



Evoluzione delle uscite

(in milioni di franchi)





I livelli politici

La Svizzera è una nazione fondata sulla volontà: non forma un'unità, né per etnia, né per lingua, né per religione. Dal 1848 è uno Stato federativo – uno dei 23 Stati federativi presenti nel mondo e, tra questi, il secondo in ordine cronologico dopo gli Stati Uniti d'America. La struttura statale della Svizzera è federalista e si articola sui tre livelli politici Confederazione, Cantoni e Comuni.



I Comuni

Tutti i Cantoni sono suddivisi in Comuni politici – attualmente sono 2758. Il loro numero tende a diminuire in seguito alle fusioni in corso. Circa un quinto dei Comuni ha un proprio Parlamento; i quattro quinti invece applicano ancora la democrazia diretta attraverso l'Assemblea comunale. Oltre ai compiti attribuiti loro dalla Confederazione e dal Cantone, per esempio la tenuta del registro degli abitanti o la protezione civile, i Comuni svolgono anche compiti di loro particolare competenza – nel settore delle scuole, degli affari sociali, dell'approvvigionamento energetico, della costruzione delle strade, della pianificazione del territorio, delle imposte, ecc. Essi disciplinano tali competenze in modo ampiamente autonomo. I singoli Cantoni definiscono l'entità dell'autonomia comunale che è quindi molto diversa da Cantone a Cantone.

I Cantoni

La Svizzera consta di 26 Cantoni, spesso chiamati anche Stati. Sono gli Stati originari che nel 1848 si sono uniti nella Confederazione, attribuendole una parte della loro sovranità. Ogni Cantone ha una propria Costituzione, un proprio Parlamento, un proprio Governo e Tribunali propri. Gli effettivi dei Parlamenti cantonali variano tra 58 e 200 membri, quelli dei Governi tra 5, 7 e 9 persone. La forma della democrazia diretta della Landsgemeinde esiste ancora soltanto nell'Appenzello interno e a Glarona.

In tutti gli altri Cantoni il popolo vota unicamente alle urne.

La Confederazione

È la designazione svizzera per lo Stato. La Confederazione è competente nei settori in cui è autorizzata dalla Costituzione federale – per esempio nel campo della politica estera e della politica di sicurezza, delle dogane e delle regalie della moneta, nella legislazione nazionale e in altri settori di interesse generale. I compiti che non sono espressamente di competenza della Confederazione rientrano in quella del livello immediatamente inferiore, ossia dei Cantoni.

I diritti popolari a livello federale

Praticamente in nessun altro Stato la partecipazione democratica del popolo è così ampia come in Svizzera. La lunga tradizione democratica, ma anche la dimensione ridotta e il numero degli abitanti relativamente piccolo nonché l'alto tasso di alfabetizzazione e un'offerta diversificata di media sono determinanti per il funzionamento di questa forma particolare di Stato.

Il diritto elettorale

Per le elezioni del Consiglio nazionale hanno il diritto di voto e di eleggibilità tutte le cittadine e tutti i cittadini svizzeri che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età; essi possono sia eleggere sia presentarsi alle elezioni. Soltanto gli ecclesiastici e i funzionari federali, se sono eletti, devono scegliere tra la loro professione e il mandato.

Le elezioni per il Consiglio degli Stati non sono disciplinate a livello federale, ma da prescrizione cantonale.

Il diritto di voto

Tutte le Svizzere e tutti gli Svizzeri, in patria e all'estero, che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali hanno il diritto di voto.

Le modifiche costituzionali nonché l'adesione a determinate organizzazioni internazionali sottostanno al *referendum obbligatorio*, devono quindi essere sottoposte a votazione popolare. Per entrare in vigore tali progetti necessitano della cosiddetta doppia maggioranza, la maggioranza del popolo, ossia dei voti validi in tutto il Paese e la maggioranza dei Cantoni, cioè una maggioranza di Cantoni in cui i votanti hanno approvato il progetto.

Le leggi e le modifiche di leggi e i decreti di analogia importanza, emanati dal Parlamento, nonché determinati trattati internazionali sono sottoposti a votazione soltanto se richiesto mediante *referendum facoltativo*. La maggioranza dei votanti è sufficiente per l'accettazione di tali progetti.

Il diritto d'iniziativa

I cittadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare una loro proposta di modifica della Costituzione federale. Per la riuscita formale di una iniziativa sono necessarie le firme di 100 000 aventi diritto di voto, raccolte entro il termine di 18 mesi. L'iniziativa popolare può essere presentata in forma di proposta generica – o in forma di progetto già elaborato, il cui tenore non può essere modificato dal Parlamento o dal Governo.

Le autorità reagiscono spesso a un'iniziativa popolare, presentando un controprogetto più moderato, nella speranza che quest'ultimo sia accettato da popolo e Cantoni. Dal 1987, nelle votazioni popolari sulle iniziative esiste la possibilità del *doppio sì*: è quindi possibile approvare sia l'iniziativa sia il controprogetto; con una domanda risolutiva si stabilisce quale dei due testi entra in vigore nel caso in cui entrambi ottengano la maggioranza dei votanti e dei Cantoni.

Visto che non emanano dal Parlamento o dal Governo, ma dai cittadini, le iniziative popolari sono un *elemento motore* della democrazia diretta.

Il diritto di referendum

Il popolo ha il diritto di intervenire nelle decisioni del Parlamento.

Le leggi federali, i decreti federali di obbligatorietà generale e i trattati internazionali di durata illimitata sottostanno al referendum facoltativo. In altre parole sono sottoposti al voto del popolo quando ciò sia domandato da 50 000 aventi diritto di voto. Le firme devono essere raccolte entro 100 giorni dalla pubblicazione dell'atto normativo.

Il diritto di referendum, analogo a un diritto di veto, esercita un effetto ritardante e cautelativo nel processo legislativo, bloccando le modifiche emanate dal Parlamento o dal Governo o ritardandone l'efficacia – per questo motivo il diritto di referendum è spesso considerato un *freno* nelle mani del popolo.

Il diritto di petizione

Tutte le persone capaci di discernimento – quindi non soltanto gli aventi diritto di voto – hanno il diritto di rivolgersi alle autorità richieste scritte, iniziative e ricorsi.

Le autorità sono tenute a prendere atto di tali petizioni, pur non essendo obbligate a risponderci; tuttavia nella prassi esse trattano e rispondono a ogni petizione.

Oggetto della petizione può essere qualsiasi attività dello Stato.

L'organizzazione politica della Svizzera

Il popolo: il sovrano

Secondo la Costituzione federale, il popolo svizzero è il «sovrano» del Paese, ossia la massima istanza politica. Esso comprende tutti gli adulti aventi la cittadinanza svizzera – circa 4,8 milioni di cittadine e cittadini, cioè il 60 per cento della popolazione residente. I minorenni e gli stranieri non hanno diritti politici a livello federale.

elegge

il Parlamento: il legislativo

Il Parlamento svizzero è costituito da due Camere che formano la cosiddetta Assemblea federale plenaria e detengono il potere legislativo dello Stato.

I 200 membri del **Consiglio nazionale** rappresentano tutta la popolazione del Paese – i singoli Cantoni vi sono rappresentati in proporzione al rispettivo numero di abitanti.

Il Consiglio degli Stati rappresenta i 26 Cantoni – 20 vengono rappresentati da due membri ciascuno, gli ex Semicantoni inviano un rappresentante per uno nel collegio costituito da 46 persone in tutto. Il popolo elegge direttamente i membri di ambedue i Consigli: quelli del Consiglio nazionale – la cosiddetta Camera bassa – secondo le normative federali, quelli del Consiglio degli Stati – la cosiddetta Camera alta – secondo le diverse disposizioni cantonali. In entrambi i casi, i circondari elettorali sono i Cantoni.

La separazione dei poteri

In Svizzera, vi è una netta separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario) per quanto concerne le persone, mentre a livello delle funzioni tale separazione è più sfumata. In altre parole: nessuno può essere contemporaneamente membro di più di una delle tre autorità federali (Parlamento, Governo o Tribunale supremo); tuttavia, per ragioni pratiche, ognuna delle tre autorità svolge anche compiti che in senso stretto rientrerebbero nella competenza di un altro potere.

elegge

il Governo: l'esecutivo

Il Governo della Svizzera consta di sette membri del Consiglio federale nonché del Cancelliere della Confederazione nominati dall'Assemblea federale plenaria per quattro anni.

Il Presidente della Confederazione rimane in carica un anno quale «primus inter pares», cioè il primo tra uguali. Presiede le riunioni del Consiglio federale e assume incarichi particolari di rappresentanza.

e



il Tribunale supremo: il potere giudiziario

Gli organi supremi dell'amministrazione giudiziaria in Svizzera sono il Tribunale federale di Losanna, il Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna ed il Tribunale penale federale di Bellinzona istituito nel 2004.

Il Tribunale federale di Losanna è composto di 30 giudici e 30 supplenti, il Tribunale federale delle assicurazioni di Lucerna di 11 giudici a tempo pieno e 11 a tempo parziale e il nuovo Tribunale federale penale in Ticino al momento consta di 11 giudici.

L'elezione del Parlamento

A livello federale la Svizzera ha un Parlamento bicamerale: le Camere federali, che riunite formano l'Assemblea federale plenaria. Il Consiglio nazionale rappresenta tutto il popolo, il Consiglio degli Stati i Cantoni, ossia gli Stati membri della Confederazione. Tale sistema sancisce i due principi della struttura dello Stato: il principio democratico, in base al quale tutti gli aventi diritto di voto hanno lo stesso peso, e il principio federalista, che pone tutti i Cantoni sullo stesso piano.



I Cantoni sono rappresentati nel Consiglio degli Stati

La *Camera alta* è composta di 46 parlamentari: 20 Cantoni vi eleggono due parlamentari ciascuno, mentre gli ex Semicantoni vi sono rappresentati con un parlamentare ciascuno. In tutti i Cantoni – ad eccezione del Cantone del Giura – i cittadini eleggono i propri deputati secondo il sistema maggioritario.

Il popolo è rappresentato nel Consiglio nazionale

La *Camera bassa* è composta di 200 membri. Il numero di rappresentanti di un Cantone (ogni Cantone è un circondario elettorale) è proporzionale alla sua popolazione: al Cantone di Zurigo, densamente popolato, spettano 34 seggi, mentre i Cantoni di Uri e Glarona nonché gli ex Semicantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno ed Interno hanno un solo rappresentante in seno al Consiglio nazionale. Nei Cantoni con più di un seggio, le elezioni sono basate sul sistema proporzionale.

Seggi nel Consiglio degli Stati	Cantone	Seggi nel Consiglio nazionale	Abitanti
 2	Zurigo	34 	1 228 600
 2	Berna	26 	947 100
 2	Vaud	18 	626 200
 2	Argovia	15 	550 900
 2	San Gallo	12 	452 600
 2	Ginevra	11 	414 300
 2	Lucerna	10 	350 600
 2	Ticino	8 	311 900
 2	Vallese	7 	278 200
 1	Basilea Campagna	7 	261 400
 2	Soletta	7 	245 500
 2	Friburgo	7 	239 100
 2	Turgovia	6 	228 200
 1	Basilea Città	5 	186 700
 2	Grigioni	5 	185 700
 2	Neuchâtel	5 	166 500
 2	Svitto	4 	131 400
 2	Zugo	3 	100 900
 2	Sciaffusa	2 	73 400
 2	Giura	2 	69 100
 1	Appenzello Esterno	1 	53 200
 1	Nidvaldo	1 	38 600
 2	Glarona	1 	38 300
 2	Uri	1 	35 000
 1	Obvaldo	1 	32 700
 1	Appenzello Interno	1 	15 000

Gli ex Semicantoni

Fino a poco tempo fa, sei Cantoni che originariamente formavano un unico Stato, ma che poi si erano divisi – Obvaldo e Nidvaldo già prima del 1291, i due Cantoni di Appenzello nel 1597 per cause religiose e Basilea nel 1833 per una separazione violenta dalla città – erano considerati Semicantoni. Di conseguenza, hanno solo un rappresentante nel Consiglio degli Stati e, in caso di votazione su modifiche costituzionali, dispongono solo di un mezzo voto.